

# **Ordinanza concernente la ripartizione del contingente doganale degli alimenti per cani e gatti nel traffico con la Comunità europea**

del 7 dicembre 1998

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 4 capoverso 3 della legge sulla tariffa delle dogane<sup>1</sup>;

visto l'articolo 177 capoverso 1 della legge sull'agricoltura<sup>2</sup>,

*ordina:*

## **Art. 1** Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica alle importazioni di alimenti per cani e gatti del contingente doganale n. 32 provenienti dalla Comunità Europea (CE).

## **Art. 2** Dazi doganali

<sup>1</sup> Sulle importazioni di alimenti per cani e gatti sono riscossi i dazi doganali indicati nell'allegato 1 della legge sulla tariffa delle dogane (Tariffa generale)<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> I dazi doganali di cui al capoverso 1 sono rimborsati dall'Amministrazione federale delle dogane ai titolari di quote del contingente doganale che le presentano la decisione di assegnazione dell'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale), le bollette doganali e i necessari certificati di origine (titolo d'esportazione AGREX della CE) entro 60 giorni dall'assegnazione della quota del contingente doganale.

## **Art. 3** Assegnazione delle quote del contingente doganale

<sup>1</sup> Le quote del contingente doganale sono assegnate secondo l'ordine d'entrata delle domande all'Ufficio federale.

<sup>2</sup> Il giorno in cui il contingente doganale è esaurito, il quantitativo rimanente è ripartito proporzionalmente alle domande di permesso pervenute in quello stesso giorno.

## **Art. 4** Domande

<sup>1</sup> Le domande di quote del contingente doganale devono essere inoltrate all'Ufficio federale per scritto e accompagnate dalle bollette doganali.

<sup>2</sup> La domanda dev'essere corredata del corrispondente titolo d'esportazione AGREX della CE.

**RS 916.011.5**

<sup>1</sup> **RS 632.10**

<sup>2</sup> **RS 910.1**; **RU 1998 3033**

<sup>3</sup> **RS 632.10** allegato

<sup>3</sup> Il titolo d'esportazione AGREX della CE deve fornire la prova che tutti i cereali, zuccheri, melasse, prodotti lattieri e prodotti agricoli che figurano nel capitolo 3 della tariffa doganale, nonché tutta la carne, utilizzati per la fabbricazione sono stati interamente prodotti nella CE e che per i prodotti agricoli corrispondenti la CE ha accordato sussidi all'esportazione ridotti o non ne ha affatto accordati.

<sup>4</sup> Le persone assoggettate all'obbligo della dichiarazione doganale devono menzionare il titolo d'esportazione AGREX nella dichiarazione doganale e presentarlo all'ufficio doganale.

**Art. 5** Esecuzione

L'Ufficio federale esegue la presente ordinanza, nella misura in cui l'Amministrazione federale delle dogane non sia stata incaricata della sua esecuzione.

**Art. 6** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

7 dicembre 1998

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Cotti

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin